

Il tema, vale a dire, **gli effetti civili in ambito familiare dello stalking** può essere trattato da due punti di vista: dei **rapporti coniugali** da un lato, di quelli **genitoriali** dall'altro.

Sulla definizione di Stalking, qual è stata fornita dai relatori non vi è altro da aggiungere.

E' opportuno però accumunare allo S., **anche il fenomeno del Mobbing**, trattandosi di due fattispecie aventi alcuni aspetti comuni pur nella sostanziale diversità.

In sintesi, **sia lo S. sia il M. sono tipici fenomeni sociali dalle implicazioni psicologiche che riguardano sia il comportamento degli autori (violenza psicologica, guerra psicologica, terrorismo psicologico) sia per gli effetti sulle vittime che possono comportare in danni gravi sul piano morale e psicologico.**

Una differenza può essere rinvenuta nel fatto che, secondo alcuni autori, *spesso "il mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti "persecutori", a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro"*.

Diversamente, nella maggioranza dei casi di S. è un ex amante o una persona con la quale in passato è esistito un forte legame affettivo; non di rado le persecuzioni iniziano quando finisce un matrimonio o anche solo una relazione, scatenate dall'abbandono e dal rifiuto di ulteriori rapporti affettivi o di amicizia.

Violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e addebitabilità della separazione

E' indubbio che sia lo S., sia il M. costituiscono non solo un motivo forte di separazione proprio perché esprimono una conflittualità fonte di giustificata esasperazione degli animi.

Una prima **considerazione pratica**, cioè che riguarda la prassi da seguire in casi di S. e di M. nella fase preliminare della separazione personale dei coniugi.

Sappiamo che la novella del 2005 che ha sostanzialmente recepito il "rito ambrosiano", prevedendo la **instaurazione del contraddittorio mediante la memoria integrativa**, ha riconosciuto l'opportunità, quantomeno in linea di principio, che **il ricorso non debba essere redatto con una "aggressività" tale da pregiudicare la funzione conciliativa del Presidente**. Da molti giudici si auspica che in tutti gli atti e principalmente nel ricorso l'avvocato deve avere il "tocco leggero come se scrivesse con una piuma sulla sabbia".

Ma come si concilia questa esigenza di stile o di metodo con la necessità di esporre fin dal primo atto introduttivo le ragioni a sostegno non solo della richiesta di addebito, ma anche di provvedimenti a protezione del coniuge e dei figli, vittime, per definizione, dell'azione di S e di M.?

Il dubbio non è specioso, né retorico: sappiamo che i giudici son restii a riconoscere l'addebitabilità, tanto più che questa, inserita con un emendamento dell'ultima ora, **mal si concilia con la ratio della normativa che non è certo quella della separazione-sanzione**. Sappiamo anche che i giudici “temono” la conflittualità di fronte alla quale spesso si rendono conto di non avere i mezzi per dirimerla. Proprio per queste ragioni ci si chiede se sia opportuno “sparare tutte le cartucce” nel ricorso introduttivo o attendere l'esito dell'udienza presidenziale per poi esporre compiutamente le proprie ragioni nella memoria integrativa?

E' fuor di dubbio che la giurisprudenza ritiene causa giustificante della addebitabilità comportamenti da stalker ma anche quelli assimilabili al “mobbing. Ciò è stato riconosciuto per la prima volta sentenza della Corte d'Appello di Torino, 21 febbraio 2000, che ha recepito la definizione del **mobbing coniugale** quando presenta le seguenti **manifestazioni**, che hanno solo carattere descrittivo e che non possono, in alcun modo, essere considerate come esaustive del fenomeno: *Apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di amici e conoscenti. Palesi e teatrali atteggiamenti di disistima. Provocazioni continue e sistematiche. Tentativi di sminuire il ruolo in famiglia. Coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari. Sottrazione di beni comuni. Mancato supporto alla vittima nel rapporto con gli altri familiari.*

Questa sentenza è fondamentale perchè per la prima volta il fenomeno mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto del lavoro per essere utilizzato nel delicatissimo ambito familiare quale elemento di addebitabilità della separazione.

Come è noto, la pronuncia di addebitabilità della separazione può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei coniugi contrasta vistosamente con i doveri nascenti dal matrimonio, principalmente gli artt. 143 e 145 c.c. (alcuni esempi: la mancanza di attività sessuale; l'offendere il decoro e l'onore del coniuge; il divieto di intrattenere rapporti extra familiari; la gelosia morbosa; l'ostacolare ogni attività di carattere religioso, culturale, politica, assistenziale ed altre ancora; il far mancare al coniuge più debole quanto necessario per il sostentamento o per una vita dignitosa). Per quanto possa sembrare assurdo non ogni attività di stalking o di mobbing può portare alla attribuzione

dell'addebitabilità. La Corte Suprema di Cassazione ha più volte precisato che “... *ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa*”. Se lo S ed il M intervengono quando è già maturata la crisi del vincolo non si può dunque parlare di addebito.

In presenza di fenomeni così altamente lesivi dei diritti delle persone **limitare gli effetti pratici dello S. e del M. alle sole conseguenze dell'addebitabilità della separazione, è riduttivo**, tale cioè, da non rendere giustizia alle vittime. L'addebitabilità, invero, comporta **effetti pratici assai limitati posto che l'addebito comporta effetti ben miseri**: perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori, nonché l'obbligo del pagamento delle spese processuali).

Se si considera, invero, **la notevole carica lesiva delle aggressioni dello stalker e del mobber**, è più che comprensibile il riconoscimento, nel nostro ordinamento, della responsabilità civile anche nei rapporti coniugali e, di conseguenza, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 cc, subiti dalla vittima del mobbing familiare. Questa norma, infatti, affermando il principio del risarcimento del danno da fatto illecito è norma generale che non soffre alcuna forma di limitazione.

Al riguardo si pone un quesito: **la richiesta, e la pronuncia di addebito sono condizioni sine qua non per esperire l'azione ex art. 2043?** Anche questo dubbio non è meramente teorico posto che il Tribunale di Rimini ha interpretato **la rinuncia alle reciproche istanze di addebito**, contenuta nell'ambito degli accordi di separazione consensuale omologati come **elemento caducante ogni pretesa risarcitoria strettamente connessa alla presunta violazione dell'obbligo di fedeltà previsto all'interno dell'art 143 c.c.**

Questo indirizzo giurisprudenziale non è condivisibile per una serie di motivi.

In primo luogo occorre fare **riferimento all'evoluzione avutasi negli anni più recenti in tema di illecito endofamiliare**. Alla stregua delle acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza più recenti, non si dubita più circa il fatto che la violazione dei doveri

coniugali possa essere fonte di responsabilità civile. Si è infatti acquisita la consapevolezza che le prerogative di cui gode ciascun individuo con riferimento ad interessi fondamentali non possano ricevere una diversa considerazione a seconda che la relativa violazione provenga da un terzo estraneo ovvero da un appartenente alla cerchia familiare. Pertanto **la richiesta di declaratoria di addebito, a differenza di quanto sostenuto nel passato, non esaurisce il sistema delle tutele predisposte a vantaggio del coniuge che abbia subito da parte dell'altro comportamenti posti in essere in spregio ai doveri nascenti dal matrimonio.**

Nondimeno, **ad integrare un'ipotesi di responsabilità civile a carico di uno dei coniugi non è sufficiente la mera violazione di un dovere coniugale; non è neppure sufficiente una declaratoria di addebito,** la quale – di per sé – contiene unicamente un accertamento in ordine al fatto che un coniuge ha posto in essere comportamenti – certamente rilevanti in termini di gravità – tali da causare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. **Occorre, invece, la dimostrazione che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, realizzata con dolo o con colpa, abbia cagionato la lesione di interessi fondamentali, in quanto protetti a livello costituzionale (ad esempio, onore, reputazione, dignità, salute).**

Dunque, si deve trattare di **comportamenti caratterizzati da una significativa gravità,** tali da recare pregiudizio a interessi fondamentali dell'individuo (cfr. Cass., 10 maggio 2005, n. 9801: *«Appare opportuno precisare che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona»*).

In detti casi, è dunque possibile ottenere una condanna al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale. Quest'ultimo, in particolare, alla luce delle significative prese di posizione della Corte di Cassazione negli anni più recenti: **1)** è risarcibile non solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente ma anche ogniqualvolta venga in considerazione la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti; **2)** comprende ogni genere di conseguenza pregiudizievole di natura non patrimoniale (ciò che assume rilevanza ai fini dell'ammissione al risarcimento è *«l'ingiusta lesione di un*

interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica»: Cass., 31 maggio 2003, n. 8828).

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, con questa laconica motivazione: “ (le violazioni dei doveri coniugali) *ben potevano trovare sede in un giudizio di separazione giudiziale con addebito ma non nel presente in cui si discerne di risarcimento dei danni conseguenti ad addebiti a cui vi è stata rinuncia*». Si tratta, all’evidenza, di affermazione, oltre che palesemente inesatta, in nessun modo corroborata dal benché minimo supporto normativo o giurisprudenziale.

In primo luogo, deve osservarsi che **la domanda di addebito, pur essendo autonoma rispetto a quella di separazione** (nel senso che richiede un’apposita istanza in tal senso: cfr. da ultimo Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618, ove si afferma che «*la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge, anche sotto l’aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio*»), **può essere comunque esperita unicamente nel giudizio di separazione in quanto, secondo l’opinione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione, la separazione giudiziale, addebitabile o meno, è un istituto unitario** (Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2001, n. 15279). Di modo che non sono esperibili iniziative processuali volte ad ottenere una declaratoria di addebito successive o, comunque, distinte dal giudizio di separazione.

Già questo primo rilievo rende **evidente come non si possa «ingabbiare» una pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2043 c.c. nell’ambito di un preciso contesto processuale, qual è il giudizio di separazione, in spregio, a tacer d’altro, alla possibilità che il danneggiato ha di far valere in qualsiasi tempo – fatto salvo il decorrere del termine prescrizione – il diritto ad essere ristorato dei danni subiti in conseguenza dell’illecita violazione dei doveri coniugali**. D’altra parte potrebbe accadere che nessuno dei coniugi avvii un giudizio di separazione personale (perché, ad esempio, separati di fatto e privi di interesse alla formalizzazione di tale situazione) e, pur tuttavia, che il coniuge vittima della violazione dei doveri coniugali intenda far valere una pretesa risarcitoria per il pregiudizio subito. In un caso di questo genere non sembra possa fondatamente sostenersi

l'inammissibilità dell'azione sol perché non inserita in un preciso contesto processuale: quello della separazione con addebito.

Quel che il Tribunale di Rimini ha omesso di considerare è che il coordinamento del primo e del secondo comma dell'art. 151 c.c. è tale da imporre una pronuncia di declaratoria di addebito unicamente nel giudizio di separazione; nessuna imposizione di tal genere è, invece, evincibile con riferimento alla diversa domanda di risarcimento danni avanzata ex art. 2043 c.c. nei confronti del coniuge fedifrago.

I rimedi in questione sono differenti, in quanto il primo appartiene all'area dei rimedi giusfamiliari, mentre il secondo è un rimedio tipicamente risarcitorio collegato alla violazione di diritti fondamentali.

D'altra parte, pare incontestabile che **la domanda di risarcimento danni sia completamente diversa, rispetto alla domanda di addebito, in relazione al *petitum* e alla *causa petendi*.** Quanto al *petitum*, con la prima si richiede il ristoro dei pregiudizi patiti come conseguenza **della lesione di un interesse fondamentale del danneggiato**, mentre con la seconda si insiste per una pronuncia volta ad **addebitare le cause della sopravvenuta intollerabilità della convivenza in capo a uno dei coniugi (o, se del caso, a entrambi)**, cui conseguiranno, in caso di accoglimento, effetti peculiari e specificamente determinati dalla legge (perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori). Quanto alla *causa petendi*, oltre ad essere diverse le norme da porsi a fondamento della domanda, **sono differenti le fattispecie, sotto il profilo degli elementi costitutivi** (e, quindi, dell'insieme dei fatti da allegare e provare), di cui occorre accertare la sussistenza ai fini dell'accoglimento della domanda:

a) l'addebito può essere pronunciato solo quando si sia verificata la seguente fattispecie: violazione di doveri coniugali da parte di un coniuge che abbia cagionato, alla stregua di un rapporto di causalità – la cui dimostrazione, unitamente a quella concernente tutti gli altri elementi perfezionativi della fattispecie, incombe sul richiedente – la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

b) la domanda di risarcimento danni conseguenti alla violazione di doveri coniugali può essere accolta quando si sia verificata, con prova incombente sul danneggiato, la seguente fattispecie: violazione di doveri coniugali da parte di un coniuge che abbia provocato, secondo un rapporto di causalità, la lesione di interessi

meritevoli di tutela a livello costituzionale – e, dunque, un danno ingiusto – da cui sia conseguito un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale).

Risulta di tutta evidenza l'assoluta diversità, sotto il profilo dei presupposti, delle domande di addebito e di risarcimento danni, la prima delle quali soltanto è esperibile unicamente, data l'unicità del modello di separazione cui si è sopra accennato, nell'ambito di un procedimento di separazione personale. **Al punto che vi sono addirittura orientamenti, quale quello manifestato dal Tribunale di Messina (5 aprile 2007, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 60), che escludono la proponibilità della domanda di risarcimento danni nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio.**

Ciò posto, una conferma di quanto sin qui sostenuto si ricava anche dall'esame della giurisprudenza, la quale chiamata, di norma, ad esaminare la richiesta di risarcimento danni avanzata, unitamente a quella di addebito, in sede di giudizio di separazione personale, è giustamente dell'opinione che *«non possa definirsi di per sé illecita, e quindi fonte di responsabilità anche risarcitoria, qualunque violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che pure legittimi la declaratoria di addebitabilità della separazione»* (Trib. Milano 4 giugno 2002, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 1440). Il tutto evidentemente sul presupposto che, come detto in precedenza, le due domande poggiano su presupposti differenti, sicché l'ancoraggio al giudizio di separazione può, in base alla formulazione dell'art. 151 c.c., profilarsi come necessario soltanto per quella volta ad ottenere la declaratoria di addebito. E' del resto comprovato che si può essere indotti a raggiungere un accordo in sede di separazione per svariate e intuibili ragioni (ad esempio, al fine di non appesantire il conflitto anche nell'interesse dei figli), senza che tale accordo possa essere letto come implicita rinuncia all'azione ex art. 2043 c.c. (di recente Trib. Venezia, 3 luglio 2006, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 85, ha accolto l'azione risarcitoria nonostante i coniugi si fossero separati consensualmente).

In un contesto del genere, un'eventuale rinuncia alla domanda di addebito non può evidentemente in alcun modo – per tutte le ragioni enunciate a proposito della diversità delle due azioni in relazione al *petitum* e alla *causa petendi* – comportare rinuncia all'azione di risarcimento danni fondata sulle norme di cui agli artt. 2043 c.c. ss.

Il precedente giurisprudenziale

Concludendo sul punto la giurisprudenza ha riconosciuto la forte potenzialità lesiva dello stalking e conseguentemente ha riconosciuto alla vittima il risarcimento del danno biologico e morale.

E' quanto disposto dalla Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, con la sentenza n. 720 del 2008, con la quale dopo ben tredici anni di molestie e minacce la vittima di uno stalker si è vista finalmente riconoscere il diritto al risarcimento di 56.000 euro.

La Corte ha riconosciuto infatti il grave danno subito dalla vittima per lunghissimo tempo, costretta a subire i pedinamenti e le pressioni del suo molestatore che l'aveva ridotta a vivere in uno stato di costante paura rendendole difficile il compimento degli atti quotidiani più banali.

La sentenza della Corte di appello (che confermava quella già resa in primo grado) seguiva la condanna in sede penale per molestie, conclusasi con il patteggiamento a due mesi di reclusione, il che conferma ulteriormente la necessità di affiancare alla tutela penale anche quella tutela civile, di fronte ad un atteggiamento ostinatamente persecutorio.

Rimanendo in **tema di danni endofamiliari è utile esaminare la portata dell'art 709 ter, II comma, c.p.c.** che prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, si possono modificare i provvedimenti in vigore e il giudice può, anche congiuntamente: 1) *ammonire il genitore inadempiente; ... 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende* e, cosa di particolare interesse per i nostri fini, **2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro.**

La norma in esame, diversamente dall'art. 2043 c.c., presuppone l'esistenza di un provvedimento di affidamento della prole minore in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio o cessazione della convivenza *more uxorio*) e trova il necessario presupposto di fatto nell'effettivo inadempimento agli obblighi oggetto della decisione giudiziaria ovvero in comportamenti lesivi degli interessi della prole, dovendo ritenersi che i poteri accordati al giudice dalla norma in esame siano, in linea di principio,

subordinati alla suddetta inadempienza (definita “grave” dal secondo comma dell’art. 709 ter), o al compimento di atti pregiudizievoli, ovvero tali che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.

La norma è di difficile interpretazione in quanto pone alcuni importanti interrogativi. Innanzi tutto la natura giuridica di tale “responsabilità” del genitore che con il proprio comportamento scorretto arreca danni (da risarcire) ai minori ovvero all’altro coniuge. Si tratta di una responsabilità da violazione dell’affidamento che si pretende nelle relazioni parentali, anche in quelle in stato patologico, per cui trattasi di una conseguenza sanzionatoria da lesione di una aspettativa legittima, inerente alla relazione parentale.

I criteri di accertamento e di quantificazione del danno da risarcire sono rimessi alla determinazione del Giudice, in un’ottica più che equitativa forse meglio definibile dimostrativa o deterrente (Trib. Vallo della Lucania, 7.3.07).

IN ORDINE AI RAPPORTI GENITORIALI

E’ questo l’aspetto più drammatico e doloroso della patologia delle relazioni familiari. Nella prassi purtroppo in nessun altro ambito si deve constatare, come in questo, non solo l’impotenza del diritto ma anche quello che taluni definiscono il suo “ruolo patologico”. In altri termini si sottolinea quanto sia paradossale il fatto che il ricorso al diritto, inteso come richiesta di garanzie e riduzione del rischio connesso alla lesione della propria genitorialità causato dalla condotta mobbistica, per non dire peggio, dell’altro, produca spesso ingiustizia e patologia, contraddicendo cioè le proprie premesse.

Se il contenzioso giuridico viene inteso come aspettativa di “protezione forte contro tale rischio”, ovviamente con provvedimenti giurisdizionali, è “naturale che ciascun partner di una coppia ricorrerà alla conflittualità anche la più esasperata per cercare di garantirsi la “vittoria”, non sopportando di correre il rischio della sconfitta. Il problema è che la protezione giuridica invocata non è affatto una protezione. Il problema è che una lite per i figli non è dello stesso livello “logico” del contenzioso, poniamo, sui confini di un terreno: mette in gioco affettività molto più importanti e non può avvalersi del ricorso all’*“obbiettività”* come strumento per concordare esperienze e dunque tentare di condividere un sistema di torti e ragioni in modo più o meno equo.

Queste considerazioni di carattere generale ben si adattano al tema dello S. e del M. nei quali la campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso accompagnata da minacce ("ti riduco sul lastrico!", "ti faccio finire in galera"), prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell'ex coppia (o, anche, negli ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio), in sede giudiziaria (ormai tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell'altro genitore, sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio, che possono riprendere solo in ambiente c.d. "protetto", che a prescindere da ogni professionalità con il quale vengono seguiti, comportano comunque una umiliante svalutazione della figura genitoriale.

Il ricorso al diritto, nei casi di S. e di M., in pratica comporta l'intervento del TM. Al riguardo osserviamo che TM di Bologna ha individuato nello stalking il presupposto per la pronuncia di decadenza della potestà genitoriale. Dunque il TM ha la competenza funzionale non solo per le famiglie di fatto ma anche per le famiglie legittime.

Da qui scaturiscono una serie di valutazioni, che nell'ambito dell'avvocatura e dell'associazionismo, sono assai critiche sull'operato dei TM e sugli esiti dei loro provvedimenti, critiche che personalmente condivido sulla base di una tragica casistica non solo personale.

I problemi nascono fin dal momento della presa di conoscenza da parte del TM del problema che può avvenire o sulla base di segnalazioni dei S.S., conseguenti a notizie di P.G., o istanze di parte. Sappiamo però che molto spesso, quasi sempre quando l'iniziativa è del PM sollecitato dai Servizi, la richiesta del PM è di decadenza o limitazione della potestà per entrambi i genitori.

In tali casi un genitore viene immediatamente privato della potestà genitoriale dal TM, sulla base di una semplice segnalazione o dei Servizi, spesso attivati dalla P.G sulla base di una denuncia, tutta da verificare, dell'altro genitore, e senza che sia ascoltato da nessuno. La privazione della potestà genitoriale, in questi casi, può avvenire a sua totale insaputa, a volte sulla base di una semplice segnalazione in fax di una assistente sociale.

Con lo strumento, abusato del decreto provvisorio, un genitore, o entrambi, vengono privati della potestà e costretti ad avere con la prole - perché questa "è la prassi" - incontri protetti, cioè solo in presenza di assistenti sociali. Al malcapitato genitore, anche quando risulta "scagionato" non resta altro che adeguarsi alla diagnosi iniziale operata dal TM che ha assunto dogmaticamente la prima relazione dei S. e qualora si dimostrasse oppositivo o rivendicativo non farebbe altro che aggravare la sua condizione di limitazione della sua potestà genitoriale.

Ma non è solo questa l'impotenza del diritto. Spesso i Servizi Sociali - benché le disposizioni del magistrato siano quelle di stabilire un calendario di incontri fra genitore ed il figlio - non predispongono con la necessaria continuità gli incontri.

Il PM non ha alcun potere al riguardo ed il giudice minorile si limita a rispondere che loro può solo disporre che un servizio si occupi di provvedere a questi incontri, ma non può materialmente attivarsi per garantirli nel concreto. Ineccepibile risposta: sta di fatto, però, che il provvedimento di revoca della potestà genitoriale viene eseguito sempre con prontezza indiscussa e indiscutibile, e nessuno si sognerebbe mai di infrangerlo con tanta leggerezza, mentre una violazione del provvedimento rimane lettera morta. **Denunciare i servizi sociali per omissioni d'atti d'ufficio, comporta un ulteriore aggravamento della situazione perché scatena comportamenti da vero e proprio mobbing da parte degli stessi**

Di fronte a situazioni come queste non ci si può esimere da una critica riguardo l'operato del TM il quale decide per decreto - dunque con un provvedimento temporaneo, ma a tempo indefinito, spesso senza convocare le parti coinvolte, spesso in assenza di qualsiasi contraddittorio, e spesso senza ascoltare i minori né i loro genitori. E' un Tribunale, cioè, che dispone di strumenti che privano i cittadini di diritti civili fondamentali, riconosciuti dalla Costituzione, e - sempre a quanto sembra - senza le garanzie del processo civile codificato: può dunque operare e decidere (ad esempio che un padre o una famiglia non vedano più il figlio per mesi) in totale assenza di qualsiasi garanzia, per il cittadino oggetto del provvedimento, di essere ascoltato da un giudice terzo, di avere un legale che ne difenda i diritti, di fornire la propria versione dei fatti, di addurre prove a discarico e far sentire i propri testimoni, di essere seguito da un proprio consulente. Esistono due proposte di legge dell'On Berselli tese far sì che il Tribunale dei Minori torni ad occuparsi dei compiti per cui fu istituito immediatamente prima della guerra - vale a dire

ad avere competenze esclusivamente penalistiche, facendo in modo (questa è la proposta di alcuni gruppi politici) che delle problematiche relative alla genitorialità e alla famiglia in genere si occupi un apposito Tribunale della Famiglia: ma al proposito occorre mettere in guardia dal pericolo rappresentato da alcuni progetti di legge che ne prevedono l'istituzione, considerano il Tribunale della Famiglia una emanazione dell'attuale Tribunale dei Minori.

In conclusione, è vero che esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma si tratta di strumenti di rara applicazione concreta, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.

Non rimane altro che riconoscere che lo S. come il M. il mobbing genitoriale in conflittualità di separazione sono un gravissimo problema sociale, in grado di provocare alti costi umani e sociali, e che occorre dotarsi di strumenti di prevenzione e tutela adeguati. Va riconosciuto come causa di un **doppio danno biologico** (per le conseguenze che provoca sui minori), deve essere presa in seria considerazione l'ipotesi di sanzionarlo con provvedimenti punitivi non solo sul piano penale ma anche su quello civile.

Avv. Salvatore Di Grazia